

cano prevalentemente presso i *terminal* e non solo; esse sono in mano a sei-sette compagnie, cinque delle quali sono di Hong Kong, Shanghai o Taiwan;

di fronte alle modifica profonda delle regole e dei comportamenti, pochi piccoli aggiustamenti legislativi non potranno fare argine alla marea montante della contraffazione; l'asticella del livello di contrasto va alzata e sempre più forte deve diventare l'interrelazione, dal punto di vista istituzionale, tra Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, Direzione investigativa antimafia, Direzione nazionale antimafia, Guardia di finanza e Agenzia delle dogane;

la Direzione investigativa antimafia, nel 2010, ha trattato oltre 30.000 operazioni finanziarie sospette; la legge prevede che le banche, le società di intermediazione mobiliare, i notai siano tenuti a segnalare un'operazione finanziaria sospetta, ma la linea di confine tra necessità di riservatezza e legalità rimane incerta e bisogna, dunque, operare anche sul piano legislativo affinché gli obblighi degli istituti di credito e di altri soggetti analoghi siano più stringenti;

la tracciabilità dei prodotti è il vero punto di forza di una guerra preventiva alla contraffazione ed è l'unico modo per contrastare facili arricchimenti, tali da tentare la criminalità organizzata, che sempre si attiva laddove a ingenti capitali da investire fanno riscontro facili guadagni,

impegna il Governo:

a sostenere con risorse adeguate le aziende e i distretti che operano nel *made in Italy*, dotando le dogane italiane di strumenti tecnologici adeguati al controllo qualitativo delle merci e le forze di polizia di personale e strumenti adeguati al contrasto della vendita di prodotti contraffatti via *internet*;

ad adottare con urgenza ogni iniziativa, presso le competenti sedi europee, volta a conseguire:

a) azioni preventive comuni fondate sulla tracciabilità dei prodotti, tali da contrastare forme potenziali di contiguità o di sovrapposizione tra mercato legale e mercato illegale;

b) una nuova dimensione della lotta alla contraffazione, che coniughi il contrasto effettuato attraverso il controllo del territorio e dei confini europei con il problema dei traffici illeciti e dei luoghi ove in Europa si ricevono le merci;

c) l'armonizzazione della normativa comunitaria in tema di sequestri preventivi e di contraffazione in generale, fino a giungere ad attività di « euroconfisca », ovvero al reciproco riconoscimento delle decisioni relative a confische e sequestri patrimoniali in tutti i Paesi membri dell'Unione europea;

a rendere più stringenti gli obblighi degli istituti di credito, delle società finanziarie, dei professionisti riguardo alla segnalazione di operazioni sospette;

ad effettuare campagne pubbliche d'informazione per invitare i consumatori a comportamenti etici nei confronti dell'economia legale.

(1-00696) « Lulli, Sanga, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli, Merloni, Sani, Zucchi ».

#### Risoluzioni in Commissione:

##### La IV Commissione,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627 (le cui previsioni sono ora confluite nell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010), ha previsto che il Ministro della

difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e le ristrutturazioni di alloggi di servizio al fine di soddisfare una necessità pianificata dallo stesso Ministero della difesa pari a circa 51 mila unità abitative, da attuarsi anche attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione della difesa;

in attuazione di quanto sopra è stato emanato il decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio 2010 recante il «Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2004 n. 244 (legge finanziaria 2008);

con decreto direttoriale n. 14/2/2010 del 22 novembre 2010 è stato individuato un primo lotto di alloggi in uso al Ministero della difesa (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011) da alienare, per un totale di 3.020 unità;

con decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 sono state dettate disposizioni in materia di rideterminazione nel canone degli alloggi di servizio militari occupata da utenti senza titolo ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010;

agli alloggi appena individuati con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* per la imminente alienazione e vendita debbono seguire ulteriori elenchi di alloggi non più utili, superando momentanei impedimenti determinati da contenziosi amministrativi o da difficoltà di accatastamento, che potrebbero essere risolti nel breve periodo;

ad un attento esame del regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, sono emerse alcune evidenti discordanze rispetto alle tutele dei conduttori degli alloggi, non osservate, relativamente alle famiglie ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dall'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, che prevede il diritto alla continuità

nella conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, e nel quale viene in particolare sancito che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliare e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;

nello stesso regolamento di cui al decreto n. 112 del 18 maggio 2010 all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), vengono previsti meccanismi reddituali che ad avviso dell'interrogante artificialmente e senza motivazione tendono ad annullare il sistema di abbattimento del prezzo su cui esercitare il diritto di opzione descritto nella legge 24 dicembre 2007, n. 244;

nel decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011 sui canoni di mercato pubblicato sulla del *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 2011, all'articolo 2, comma 3 vengono introdotti con lo stesso metodo, aumenti del reddito reale ad avviso dell'interrogante non corretti, tendenti a determinare un canone più oneroso;

inoltre, nello stesso decreto sui canoni di mercato, all'articolo 2, comma 6, viene stabilito che ai fini dell'aumento annuale dei canoni, venga applicata per intero (100 per cento la misura dell'aggiornamento annuale ISTAT anziché quella ridotta, universalmente applicata, anche per i canoni privati, pari al 75 per cento,

impegna il Governo:

ad individuare a breve termine, altri alloggi da alienare, anche risolvendo i contenziosi eventualmente ancora in essere e definendo la natura di eventuali servitù militari da applicare in loco;

ad assumere le iniziative di competenza volte a sospendere nello stesso periodo ogni azione eventualmente intrapresa o da intraprendere finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio;

a riallineare nella sostanza e nella lettera, anche all'interno del regolamento del 18 maggio 2010, n. 112, le tutele previste per gli utenti titolari di reddito compreso nelle fasce protette, così come previsto dall'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

a rendere esplicito il diritto alla permanenza, senza alcuna limitazione temporale, in presenza delle condizioni di reddito individuate con decreto ministeriale emanato annualmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, modificando quanto previsto dall'articolo 7, comma 14, lettere a) e b), del decreto ministeriale n. 112 del 2010 sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata della permanenza nella conduzione dell'alloggio, palesemente discordanti;

a estendere la concessione dell'usufrutto di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a) del regolamento, adottato con il decreto del Ministro della difesa n. 112 del 18 maggio 2010 anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, mantenendo inalterato il tetto massimo del canone da corrispondere nella misura non superiore al 20 per cento del reddito;

a sopprimere le norme previste all'articolo 7, punto 11, lettere a) e b), del decreto del 18 maggio 2010, n. 112, che non trovano corrispondenza nelle norme in vigore in materia di diritto di opzione nell'acquisto di alloggi pubblici oggetto di dismissione o valorizzazione;

a sopprimere le norme previste all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato;

a ricondurre al valore del 75 per cento della variazione annualmente accertata dall'ISTAT quale indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ai fini dell'aggiornamento del canone annuale, in luogo del 100 per cento, dello stesso indice, come ora previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato.

(7-00647) « Ruggia, Vilecco Calipari, Garofani, Laganà Fortugno, Mogherini Rebesani, Vico ».

La VI Commissione,

premessi che:

da tempo si discute, sia a livello europeo sia a livello internazionale, sul ruolo delle agenzie di *rating*, anche alla luce di episodi che hanno evidenziato una serie di criticità particolarmente preoccupanti, soprattutto in relazione all'incapacità dimostrata da alcune di esse nel valutare con il dovuto anticipo alcune patologie registratesi con riferimento ai mutui *sub prime* da cui si è innescata la crisi economico-finanziaria globale;

al fine di superare tali elementi critici l'Unione europea è intervenuta di recente con l'adozione del regolamento (UE) n. 153 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di *rating* del credito, che ha modificato il previgente regolamento (CE) n. 1060/2009 con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il quadro normativo in materia;

il documento finale approvato da questa Commissione il 19 ottobre 2010 in esito all'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, della proposta del predetto regolamento di modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, dopo aver sottolineato che le carenze riscontrate nell'operatività delle agenzie di *rating* sono imputabili tra l'altro all'assenza di un quadro regolatorio e di vigilanza adeguato sulla loro attività, nonché ad alcune caratteristiche delle stesse agen-